

Causa C-713/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

25 novembre 2021

Giudice del rinvio:

Bundesfinanzhof (Germania)

Data della domanda pregiudiziale:

27 luglio 2021

Attore in primo grado e ricorrente in cassazione:

A

Convenuto in primo grado e resistente in cassazione:

Finanzamt X

(omissis) **BUNDESFINANZHOF (Corte tributaria federale, Germania)**

(omissis) **ORDINANZA**

Nella causa

A

attore in primo grado e ricorrente in cassazione

(omissis) contro

Finanzamt X (Ufficio delle imposte X)

convenuto in primo grado e resistente in cassazione

relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli anni dal 2007 al 2012

(omissis) **D i s p o s i t i v o**

I. Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

In merito al significato dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza dell'11 novembre 2016, Baštová, C-432/15 (EU:C:2016:855):

se il titolare di una scuderia per l'allenamento di cavalli da competizione fornisca al proprietario di un cavallo un'unica prestazione, comprendente la scuderizzazione, l'allenamento e la partecipazione dei cavalli alle competizioni, a titolo oneroso anche nel caso in cui il proprietario del cavallo retribuisca tale prestazione mediante la cessione di metà del diritto al premio in denaro spettantegli in caso di partecipazione alla competizione con piazzamento in posizione utile.

II. Il procedimento è sospeso fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Motivazione

I.

- 1 L'attore in primo grado e ricorrente in cassazione (in prosieguo: il «ricorrente») è un fantino e nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012 (il periodo di riferimento) gestiva una «scuderia per l'allenamento di cavalli da competizione». Nell'azienda del ricorrente i cavalli affidatigli erano scuderizzati professionalmente, ricevevano cure e venivano allenati ed impiegati in competizioni sul territorio nazionale e all'estero. Con i proprietari residenti nel paese il ricorrente stipulava di volta in volta «contratti di messa a disposizione» in base ai quali detti proprietari «mettevano a disposizione» del ricorrente i loro cavalli. Il rispettivo proprietario rinunciava a qualsiasi diritto di impartire istruzioni riguardanti l'allenamento e l'utilizzo dei cavalli. Veniva inoltre concordato che il proprietario dovesse sopportare le spese per il mantenimento del cavallo, per le competizioni e il trasporto, nonché per maniscalco e veterinario, mentre erano a carico del ricorrente le spese da lui sostenute in veste di fantino per la partecipazione alle competizioni (spese di viaggio, volo, hotel e varie). Poiché nelle competizioni ippiche i premi in denaro spettano unicamente al proprietario, veniva altresì pattuito che il ricorrente ricevesse il 50% di tutti i premi in denaro e dei premi in natura da lui vinti per conto del proprietario con i cavalli di proprietà di quest'ultimo. In base a tale accordo il proprietario in questione cedeva al ricorrente, fin dalla sottoscrizione del contratto di messa a disposizione, la metà dei suoi futuri diritti nei confronti dell'organizzatore della manifestazione al pagamento dei premi e al trasferimento di proprietà per i premi in natura. Il ricorrente era autorizzato a compensare con i propri crediti i diritti di pagamento vantati nei suoi confronti dal proprietario.
- 2 Il ricorrente utilizzava nelle competizioni nazionali e all'estero cavalli sia propri che di terzi. Egli compensava le vincite ottenute nelle competizioni con cavalli di

terzi con le spese di scuderizzazione del cavallo e con le spese per veterinario, medicinali, maniscalco, nonché i costi di partecipazione alle competizioni e altre spese in base agli accordi con i proprietari dei cavalli.

- 3 Nell'ambito di un controllo in loco l'ispettore ha ritenuto che i proventi ricavati da competizioni nazionali e all'estero con cavalli di terzi fossero assoggettati all'aliquota d'imposta ordinaria. Il convenuto in primo grado e resistente in cassazione (Finanzamt; in prosieguo: l'«Ufficio delle imposte») emetteva quindi ai sensi dell'articolo 164 del codice tributario gli avvisi di accertamento rettificativi dell'IVA dell'8 ottobre 2015 e ritirava in ciascun caso la riserva di controllo. Con decisione del 6 luglio 2017, l'Ufficio delle imposte respingeva i reclami presentati dal ricorrente in quanto infondati.
- 4 Neanche il ricorso proposto dinanzi al Finanzgericht (Tribunale tributario, Germania) veniva accolto per quanto riguarda il motivo principale. Con riferimento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2016, Baštová, C-432/15 (EU:C:2016:855), avente ad oggetto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e alla giurisprudenza del Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania; in prosieguo: il «BFH») sull'Umsatzsteuergesetz (legge sull'IVA; in prosieguo: l'«UStG»), il Finanzgericht stabiliva, nella sentenza pubblicata nella Raccolta dei Tribunali tributari (EFG) 2021, pag. 500, che i premi in denaro per la partecipazione a competizioni nazionali e all'estero con cavalli di terzi costituivano un corrispettivo per prestazioni soggette all'aliquota d'imposta ordinaria. Il ricorrente avrebbe reso, sulla base dei contratti stipulati con i proprietari dei cavalli, un'unica prestazione consistente nella scuderizzazione, l'allenamento dei cavalli e la partecipazione alle competizioni. Per tale insieme di prestazioni egli avrebbe ricevuto dai proprietari dei cavalli, da un lato, un rimborso spese per il mantenimento, la partecipazione alle competizioni e il trasporto, nonché per i costi relativi a maniscalco e veterinario e, dall'altro, una quota dei proventi delle competizioni. In tal modo avrebbe prestato i suoi servizi anche in cambio della cessione di una parte dei premi in denaro, spettanti ai proprietari dei cavalli. Si tratterebbe nella specie di un rapporto di fornitura tra il ricorrente e ciascun proprietario di cavalli, indipendente rispetto al rapporto di fornitura instaurato tra il proprietario del cavallo e l'organizzatore della competizione. Il ricorrente non avrebbe acquisito alcun diritto autonomo direttamente nei confronti degli organizzatori delle competizioni. Piuttosto, egli poteva trattenere la metà delle vincite ottenute nelle competizioni solo in virtù di un rapporto di scambio di prestazioni distinto instaurato tra egli stesso e il proprietario del cavallo.
- 5 Nell'ambito del procedimento per cassazione (Revision) avviato dal ricorrente avverso tale decisione rimane ancora controversa solo la questione se il ricorrente abbia fornito ai proprietari dei cavalli prestazioni retribuite, a titolo di corrispettivo, attraverso la cessione di metà dei premi in denaro.

II.

6 1. Contesto normativo

7 a) Diritto dell'Unione

8 L'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA stabilisce quanto segue:

«A ciascuna operazione, l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo».

9 L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA così recita:

«Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti: (...)

c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

10 L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA così dispone:

«Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera "attività economica" ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

11 L'articolo 73 della direttiva IVA così recita:

«Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni».

12 b) Diritto nazionale

13 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'UStG, sono soggette all'IVA le seguenti operazioni:

«le cessioni e le altre prestazioni, effettuate a titolo oneroso nel territorio nazionale da un imprenditore nell'ambito della sua impresa. Le operazioni non sono escluse dall'imposizione quando sono effettuate in base a un atto legislativo

o amministrativo o sono considerate come effettuate in forza di una disposizione di legge».

- 14 L'articolo 10, paragrafo 1, prima, seconda e terza frase, dell'UStG disponevano quanto segue nel periodo di riferimento:

«La cifra d'affari è determinata in base al corrispettivo percepito per le cessioni, le altre prestazioni (articolo 1, paragrafo 1, punto 1, prima frase) e gli acquisti intracomunitari (articolo 1, paragrafo 1, punto 5). Il corrispettivo comprende tutti i costi sostenuti dal destinatario della prestazione ai fini della fornitura della stessa, al netto dell'imposta sulla cifra d'affari. Nel corrispettivo rientra altresì ciò che una persona diversa dal destinatario della prestazione versa all'imprenditore per la prestazione».

- 15 L'articolo 118, paragrafo 2, della Finanzgerichtsordnung (codice di procedura tributaria; in prosiegue: la «FGO») così recita:

«Il Bundesfinanzhof è vincolato agli accertamenti di fatto effettuati nella sentenza impugnata, a meno che riguardo a tali accertamenti vengano sollevati motivi di cassazione ricevibili e fondati».

16 2. Giurisprudenza

17 a) Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

- 18 Nella sentenza Baštová (EU:C:2016:855, punto 40), la Corte ha risposto al giudice nazionale che «la messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario, soggetto passivo dell'IVA, all'organizzatore di una gara ippica per far partecipare il cavallo alla corsa, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della suddetta disposizione, nell'ipotesi in cui essa non comporti il versamento di un compenso per la partecipazione o di un'altra retribuzione diretta e in cui solo i proprietari dei cavalli che si sono classificati in una posizione utile nella corsa ricevano un premio, ancorché determinato in anticipo. Siffatta messa a disposizione di un cavallo costituisce invece una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso nel caso in cui dia luogo al versamento, da parte dell'organizzatore, di una retribuzione indipendente dalla posizione in classifica ottenuta dal cavallo in oggetto nella corsa».
- 19 In tale sede la Corte si è espressa su tre diversi scenari, in cui le attività vengono retribuite o «con il pagamento (...) delle spese d'iscrizione e partecipazione» (primo caso, punto 35 di detta sentenza), con un premio (secondo caso, punti 36 e segg. della sentenza) o con un «compenso per la partecipazione» (terzo caso, punto 39 della sentenza). La Corte ha motivato la propria decisione al riguardo con tre considerazioni.
- 20 Secondo il punto 35 di detta sentenza, la partecipazione di un cavallo a una corsa ippica, sotto forma della cosiddetta «messa a disposizione di un cavallo» da parte del suo proprietario all'organizzatore di una gara ippica non può avere quale

corrispettivo effettivo il servizio fornito dall'organizzatore della corsa e consistente nel consentire a tale proprietario di far correre il suo cavallo nella gara. Da un lato, a sostegno di tale considerazione, la Corte afferma che quest'ultimo servizio è retribuito con il pagamento, da parte del proprietario del cavallo, delle spese d'iscrizione e partecipazione, e in tal modo essa si esprime anche sul primo caso. D'altro lato, l'eventuale aumento del valore del cavallo in caso, per esempio, di classificazione in una posizione utile è difficilmente quantificabile ed è incerto.

21 Sul secondo caso, la Corte dichiara «in secondo luogo», ai punti 36 e segg. di detta sentenza, che non si può ritenere che da tale messa a disposizione del cavallo scaturisca un effettivo corrispettivo se il proprietario riceve un premio solo nel caso in cui il cavallo ottenga un risultato utile al traguardo. Infatti il premio non viene versato per la messa a disposizione del cavallo, ma per il conseguimento di un determinato risultato al termine della corsa, vale a dire l'arrivo al traguardo in una posizione utile, e di conseguenza esso è sottoposto a una certa alea. Inoltre, far dipendere la qualifica di tale messa a disposizione come operazione imponibile dal risultato ottenuto dal cavallo in esito alla corsa è in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale la nozione di «prestazioni di servizi» possiede un carattere oggettivo e si applica a prescindere delle finalità e dai risultati delle operazioni coinvolte.

22 In merito al terzo caso, la Corte si esprime, al punto 39 della citata sentenza, nel senso che, «in terzo luogo», la situazione è diversa solo in caso di pagamento di un compenso per la messa a disposizione del cavallo, indipendentemente dal risultato conseguito nella corsa.

23 b) Successiva giurisprudenza del BFH

24 In seguito alla sentenza Baštová (EU:C:2016:855), il BFH si è espresso sulla retribuzione tramite un premio in denaro (secondo caso) distinguendo due ipotesi. Da un lato, il BFH si è allineato alla Corte sul caso del pagamento di un premio nel rapporto tra l'organizzatore della competizione e il proprietario del cavallo [sentenza del BFH del 2 agosto 2018 – V R 21/16, Raccolta delle sentenze del Bundesfinanzhof (BFHE) 262, 584, Bundessteuerblatt II 2019, pag. 339].

25 Dall'altro lato, con sentenza del 10 giugno 2020 – XI R 25/18 (BFHE 270, 181, punto 45), il BFH ha traslato la valutazione espressa nella sentenza Baštová (EU:C:2016:855) sul rapporto tra l'organizzatore della competizione e il proprietario del cavallo al rapporto tra il proprietario del cavallo e il titolare della scuderia per l'allenamento di cavalli da competizione, nel caso in cui il proprietario del cavallo cede la metà dei premi in denaro al titolare della scuderia: «In ogni caso, in situazioni come quella della presente fattispecie, in cui il prestatore (= il titolare della scuderia per l'allenamento di cavalli da competizione) partecipa direttamente alla corsa e una parte del premio in denaro che un terzo (= il proprietario del cavallo) riceve per il risultato della corsa da lui stesso conseguito gli viene versato da detto terzo, si applicano per analogia le considerazioni della Corte di giustizia, per i motivi indicati sub II.2.e (= citazione

del testo della sentenza della Corte Baštová, EU:C:2016:855, punti da 37 a 40») (posizione diversa: sentenza del Finanzgericht Münster del 19 settembre 2019, 5 K 2510/18 U, juris, punto 52). Anche in questo caso il pagamento avviene per il risultato della corsa conseguito dal prestatore, sebbene legalmente il pagamento venga effettuato attraverso un terzo che ha ricevuto il premio dall'organizzatore, e non direttamente da parte di quest'ultimo. Il premio in denaro non è un pagamento per altre prestazioni rese dal prestatore (eventualmente soggette ad imposta). Pertanto non fa neppure parte del suo compenso e non confluisce nella base imponibile di altre prestazioni soggette ad imposta». Inoltre non rilevarebbe la questione se il titolare di una scuderia per allenamento e competizioni di cavalli abbia «erogato prestazioni distinte ai proprietari dei cavalli» (sentenza del BFH in BFHE 270, 181, punti 1 e 46).

26 3. Sulla questione interpretativa

27 a) Mancanza di un nesso diretto tra compenso e prestazione

- 28 Nella presente controversia il ricorrente non gode nei confronti dell'organizzatore della competizione di alcun diritto autonomo a ricevere un premio in caso di partecipazione alla corsa con esito positivo. Nel rapporto con l'organizzatore della competizione, l'unico avente diritto a ricevere il premio è il proprietario del cavallo. Pertanto il ricorrente ottiene un diritto al premio in denaro solo nella misura in cui il proprietario del cavallo gli cede tale diritto, cosa che nella specie è avvenuta per una quota del 50% nell'ambito dei rapporti giuridici instaurati tra il ricorrente e ciascun proprietario di cavalli.
- 29 Sulla base della sentenza del BFH, in BFHE 270, 181 (v. supra, II.2.b), nella specie si potrebbe considerare che la valutazione nel secondo caso di cui alla sentenza Baštová, EU:C:2016:855 (v. supra, II.2.a) comprenda non solo la situazione che forma direttamente oggetto di tale pronuncia, ossia quella in cui l'organizzatore della competizione versa il premio in denaro al proprietario del cavallo, ma che debba essere applicata anche alla fattispecie, diversa da quella, in cui il proprietario del cavallo trasferisca una parte di tale premio in denaro al titolare della scuderia per l'allenamento di cavalli da competizione per la prestazione unica da questo resa (scuderizzazione, allenamento e partecipazione dei cavalli alle competizioni).
- 30 In tal caso, il rapporto di fornitura tra l'organizzatore della competizione e il proprietario del cavallo potrebbe soppiantare il rapporto distinto tra il titolare della scuderia per l'allenamento di cavalli da competizione e il proprietario del cavallo, in quanto il premio in denaro, che dipende dal piazzamento in classifica, non può costituire un corrispettivo per la prestazione di servizi fornita dal titolare di una scuderia per l'allenamento di cavalli da competizione se il proprietario del cavallo cede il premio che gli spetta in funzione del piazzamento del suo cavallo in posizione utile. In tal caso, un altro rapporto di fornitura potrebbe comportare che, nell'ambito del rapporto di cui trattasi nel caso di specie, venga meno il nesso

diretto necessario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA tra la prestazione di servizi e un corrispettivo.

31 b) Cessione di un premio in denaro quale corrispettivo della prestazione

- 32 Ad ogni modo, questo Collegio nutre dubbi in merito alla possibilità di trasferire la valutazione sul premio in denaro nell'ambito del rapporto tra organizzatore della competizione e proprietario del cavallo al rapporto di quest'ultimo con il titolare della scuderia per l'allenamento di cavalli da competizione.
- 33 Tali dubbi derivano dal fatto che non emerge con sufficiente chiarezza dalla sentenza Baštová (EU:C:2016:855) se la Corte ponga a fondamento della propria valutazione la mancanza di un compenso o la mancanza di una prestazione. Se si deve intendere la sentenza della Corte Baštová (EU:C:2016:855) nel senso che è determinante la mancanza di una prestazione, ne consegue, ai fini della presente controversia, che si debba ritenere esistente una prestazione a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA. Nelle circostanze del caso di specie, la cessione al titolare della scuderia per l'allenamento di cavalli da competizione della metà del premio in denaro spettante al proprietario del cavallo in funzione del risultato ottenuto nella competizione costituisce una condizione da cui il titolare della scuderia fa dipendere la sua prestazione di servizi (scuderizzazione, allenamento e partecipazione dei cavalli a competizioni), e che in quanto tale presenta il necessario nesso diretto con la sua prestazione (v. in tal senso anche la sentenza della Corte del 19 giugno 2003, *First Choice Holidays*, C-149/01, EU:C:2003:358, punti 32 e seg.).
- 34 Nella risposta a tale questione occorre tener conto del fatto che la Corte, al punto 35 della sentenza Baštová (EU:C:2016:855), ha affrontato la questione se sussista una prestazione di servizi retribuita, quale corrispettivo, con un'altra prestazione (v., relativamente a tali casi di permuta e operazioni simili, la sentenza della Corte del 26 settembre 2013, *Serebryannay vek*, C-283/12, EU:C:2013:599, punti 38 e segg.). La Corte di giustizia ha risposto negativamente. A suo avviso, la cosiddetta «messa a disposizione di un cavallo» da parte del suo proprietario all'organizzatore di una gara ippica per farlo partecipare alla competizione non può, «in primo luogo», avere quale corrispettivo effettivo il servizio fornito dall'organizzatore della corsa e consistente nel consentire a tale proprietario di far correre il suo cavallo nella gara. Da ciò non deriva, secondo questo Collegio, alcun elemento utile per la valutazione nel caso di specie.
- 35 Il resto della motivazione di cui ai punti 36 e segg. della sentenza Baštová (EU:C:2016:855) appare ambivalente. Da un lato, la Corte dichiara che da tale messa a disposizione del cavallo non scaturisce un effettivo corrispettivo se il proprietario riceve un premio solo nel caso in cui il cavallo ottenga un risultato utile al traguardo. Tale affermazione induce a ritenere che la Corte consideri decisiva la mancanza di una retribuzione (quale corrispettivo).

36 A sostegno di tale conclusione la Corte precisa tuttavia, dall'altro lato, che il premio in denaro non è versato per la messa a disposizione del cavallo, bensì per il conseguimento di un determinato risultato nella competizione, vale a dire il piazzamento utile del cavallo, ed è pertanto soggetto ad una certa alea. Ciò indica che si dovrebbe presupporre una mancanza di una prestazione di servizi. Si potrebbe vedere una conferma di tale tesi nel fatto che la Corte motivi altresì la propria conclusione rilevando che far dipendere la qualificazione della messa a disposizione quale operazione imponibile dal risultato ottenuto dal cavallo in esito alla corsa è in contrasto con la giurisprudenza della Corte, secondo la quale la nozione di «prestazione di servizi» possiede un carattere oggettivo e si applica a prescindere delle finalità e dai risultati delle operazioni coinvolte (sentenza della Corte Baštová, EU:C:2016:855, punto 38).

37 Pertanto, questo Collegio nutre dubbi sul significato dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA nell'interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza Baštová (EU:C:2016:855), per cui si rende necessario sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte.

38 4. Sulla rilevanza ai fini della decisione

39 La questione pregiudiziale è rilevante ai fini della decisione. Sulla base degli accertamenti di fatto effettuati dal Finanzgericht, che salvo motivi di cassazione sollevati contro gli stessi sono vincolanti nel presente procedimento per cassazione (articolo 118, paragrafo 2, della FGO), è assodato che il ricorrente, in qualità di titolare di una scuderia per l'allenamento di cavalli da competizione, abbia reso una prestazione unica comprendente la scuderizzazione e l'allenamento dei cavalli nonché la loro partecipazione a competizioni. Per tale insieme di prestazioni egli avrebbe ricevuto dai rispettivi proprietari dei cavalli, da un lato, un rimborso spese per mantenimento, competizioni e trasporto, nonché per maniscalco e veterinario e, dall'altro, una quota del 50% dei proventi delle competizioni. Tale valutazione corrisponde ai principi giuridici stabiliti dalla Corte per distinguere una prestazione unica da una pluralità di prestazioni (v., per esempio, sentenza della Corte del 4 settembre 2019, KPC Herning, C-71/18, EU:C:2019:660, punti 34 e segg.).

40 Se si deve intendere la sentenza della Corte (EU:C:2016:855) nel senso che la mancanza di un corrispettivo è determinante, la valutazione giuridica fornita dal Finanzgericht in conformità della sentenza del BFH in BFHE 270, 181 (v. supra II.2.b) potrebbe rivelarsi non corretta. In tal caso, a seguito del ricorso per cassazione (Revision) del ricorrente si dovrebbe annullare la sentenza del Finanzgericht e accogliere la domanda.

41 Se invece, sulla base della sentenza Baštová (EU:C:2016:855), è decisiva la mancanza di una prestazione, la sentenza del Finanzgericht risulterebbe corretta, cosicché il ricorso per cassazione del ricorrente dovrebbe essere dichiarato infondato. Infatti, contrariamente alla causa che ha dato origine alla sentenza Baštová (EU:C:2016:855), nella specie non si tratta soltanto di una prestazione

retribuita solo in caso di conseguimento di un determinato risultato al termine della corsa, vale a dire l'arrivo del cavallo al traguardo in una posizione utile, e che pertanto comporta una certa alea. Il presente procedimento ha invece ad oggetto una prestazione unica, comprendente la scuderizzazione, l'allenamento e la partecipazione dei cavalli alle competizioni. Tale prestazione è, nel suo complesso, priva di alea, poiché le incertezze riguardano solo l'ambito parziale della partecipazione alle competizioni. Poiché sussiste un'unica prestazione complessiva, la cessione di metà del premio in denaro non avviene solo per il conseguimento di un determinato risultato al termine della corsa, ma per la prestazione complessiva (comprendente la scuderizzazione, l'allenamento e la partecipazione dei cavalli a competizioni) indipendente da tale risultato. Il ricorrente ha fornito tale prestazione unica a prescindere dal risultato della competizione. Di conseguenza sussiste una prestazione di servizi che, come richiesto dalla Corte, possiede un carattere oggettivo. Secondo questo Collegio, nemmeno l'entità della cessione del premio in denaro è rilevante.

42 In tal senso depone anche la presa in considerazione della realtà economica e commerciale, che costituisce un criterio fondamentale per l'applicazione del sistema comune dell'IVA (sentenze della Corte del 2 maggio 2019, Budimex, C-224/18, EU:C:2019:347, punto 27, e del 18 giugno 2020, KrakVet Marek Batko, C-276/18, EU:C:2020:485, punto 61). Sulla base di tali considerazioni si deve presumere che le cessioni della metà dei premi in denaro fossero intese a retribuire la prestazione complessiva del ricorrente e che le parti muovessero inoltre dal presupposto di vincere premi in denaro su base continuativa.

43 5. Sul fondamento normativo del rinvio

44 La domanda di pronuncia pregiudiziale viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

45 6. Sulla sospensione del procedimento

46 (omissis) [Norme procedurali nazionali]